



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V**

Roma, 13 aprile 2007

Prot.8778/2007/DPF/UFF

AI XY

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Modalità per il versamento e l'accreditamento diretto.

A seguito dei chiarimenti richiesti in merito alle modalità di versamento delle somme dovute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), si precisa che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il versamento di detto tributo venga effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'Irpef.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il successivo comma 5 stabilisce che l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è, invece, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Il successivo comma 143, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, stabilisce che il versamento dell'addizionale in esame, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, è effettuato direttamente al comune di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria.

Per quanto attiene al pagamento dell'acconto dell'addizionale ed all'assegnazione diretta degli importi a ciascun comune, va precisato che, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, devono continuare ad applicarsi le stesse procedure utilizzate negli anni precedenti dai soggetti interessati.

Si deve, inoltre, osservare che le istruzioni impartite con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 6 febbraio 2007 in ordine al versamento dell'addizionale mediante il modello F24 delle somme dovute a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2007 e di saldo per l'anno d'imposta 2006, sono riferite unicamente ai soggetti che, sulla base delle procedure appena richiamate, utilizzano tale strumento di versamento, del quale non possono, perciò, avvalersi gli enti locali sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, lettera *h-bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ne consegue che, fino all'effettiva operatività del nuovo sistema introdotto dall'art. 1, comma 143 della legge n. 296 del 2006, le somme riscosse a titolo di addizionale comunale all'Irpef continueranno ad essere accreditate al Ministero dell'interno per essere in seguito ripartite in favore dei singoli enti locali. Per la Regione Valle d'Aosta, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano l'accredito delle somme in esame deve essere effettuato direttamente a detti enti, i quali provvedono poi a ripartirle in favore dei singoli enti locali compresi nel loro ambito territoriale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccari